

7 - TRIBUNALE DI MODENA - III SEZ. FALLIMENTARE - 05-05-2021 -
- EST. DOTT. BIANCONI - CREDITI DI LAVORO - ISTANZA DI FALLIMENTO -
- PRESUPPOSTI PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO EX ART. 1
LEGGE FALLIMENTARE - CARENZA -



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati

Dott. Pasquale Liccardo	Presidente
Dott. Carlo Bianconi	Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Camilla Ovi	Giudice

all'esito dell'istruttoria prefallimentare;

DECRETO

nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di _____ & C.
SNC, con sede in Carpi (MO), Via _____, P. IVA _____;
esaminati gli atti e i documenti;
rilevato che le ricorrenti _____ e _____ hanno dichiarato di
essere creditrici di complessivi euro 59.100,61, derivanti da prestazioni di lavoro
dipendente, in forza di sentenze n. 269/2019 e 296/2019 del Tribunale di Modena -
Sezione lavoro, munite di formula esecutiva e notificate unitamente ad atto di precetto;
rilevato che la parte ricorrente, a seguito del mancato pagamento da parte della società,
tentava pignoramenti mobiliari e, risultando questi infruttuosi, depositava istanza di
fallimento rubricata al R.G. 30/2021 Tribunale di Modena
rilevato che la società resistente si costituiva, eccependo l'insussistenza dei presupposti
per la dichiarazione di fallimento di cui all'art. 1 l.fall.;
rilevato che il debitore, in mancanza dei bilanci degli ultimi tre esercizi può dimostrare la
sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi (Cass. Civ. 24138/2019 e
25025/2020);
ritenuto, nel caso di specie, che risulta ampiamente provata la totale inattività della
società da fine anno 2014, e documentata la cancellazione della Partita IVA in data
14.10.2015; è stata altresì allegato e dimostrato che non si sia provveduto ad effettuare
gli incombenzi necessari per la formale cancellazione della società dal Registro Imprese a

causa di gravi problemi di salute del Legale Rappresentante (acclarati dalla documentazione in atti, docc. da 2 a 6);

ritenuto dunque verosimile – e peraltro non contestato – che i dati in ordine all’attivo patrimoniale ed ai ricavi siano ampiamente inferiori alla soglia legale; quanto ai debiti, le indagini officiose hanno condotto al riscontro di una esposizione complessiva largamente più bassa di quella di cui alla norma (cfr. le relative risultanze); dati tutti, quelli raccolti, assolutamente compatibili con le certificazioni ISEE (doc. 7);

osservato che, nonostante la soglia di cui all’art. 15, u. c., l.f.all. sia superata, non risultano quindi soddisfatti i presupposti di cui all’art. 1 l.f.all. necessari ai fini della declaratoria di fallimento per i motivi di cui sopra;

ritenuto dunque che la domanda di fallimento non possa essere accolta;

considerato che le spese possono essere compensate, essendo la domanda della parte ricorrente stata azionata “in perfetta buona fede”, e solo previo tentativo, infruttuoso, di esecuzione individuale, di talché sarebbe illegittimo addossare ad ella il carico delle spese di lite;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa integralmente le spese di giudizio.

Modena, 05.05.2021

Il Presidente
Dott. Pasquale Liccardo